

21 febbraio 2011 – rm 83/11

Ordinanza municipale

Esercizi pubblici

Il Municipio di Avegno Gordevio richiamati ali art. 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, l'art. 123 del Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici e l'art. 48 del Regolamento organico comunale, ordina

Articolo 1

Scopo

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Articolo 2

Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Articolo 3

Locali notturni

I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le ore 19.00 e le 21.00 e chiudere tra le 02.00 e le 04.00.

Articolo 4

Notifica

Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:


- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 5

Coordinamento delle Chiusure

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.



Articolo 6

Deroghe d'orario Definizione

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 38 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb.

Articolo 7

Competenze del Municipio

Il Municipio è competente al rilascio di deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, a esclusione dei locali notturni.

Articolo 8

Domanda

La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 8 giorni prima dell'evento straordinario.

Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb, la domanda di deroga può essere richiesta anche in forma orale al Sindaco o a chi ne fa le veci.

Articolo 9

Casi particolari

Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1. agosto il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

Articolo 10

Permessi speciali

La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.


La domanda dovrà contenere:

- il nominativo del richiedente;
- la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
- la prova dell'assicurazione RC e norma dell'art. 93 RLespubb.

Articolo 11

Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.



Articolo 12

Tasse

Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa fino ad un massimo di CHF 500.-, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.

Il Municipio può concedere l'esonero della tassa a società ed associazioni non aventi scopi di lucro.

Articolo 13

Musica e balli pubblici

L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 14

Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

Articolo 15

Tasse

Per le deroghe d'orario di cui all'art. 8 della presente ordinanza prelevata una tassa di CHF 30.00.

Articolo 16

Altri atti del Municipio

Per gli atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria. Il Municipio può concedere l'esenzione delle tasse per deroghe

Articolo 17

Esenzione

Il Municipio può concedere l'esenzione delle tasse per deroghe d'orario richieste per società e associazioni non aventi scopo di lucro.

Articolo 18

Multa

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da CHF 20.- a CHF 10'000.- (art. 66 Lespubb).

Riservata l'applicazione di cui al cpv. I, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



Articolo 19

Revoca

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quanto per ottenerli sono stata date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

Articolo 20

Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 21

In materia contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale é dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali in vigore finora.

Entrata in vigore il 1. gennaio 2011.

La presente ordinanza viene affissa dal 22 febbraio all'8 marzo all'albo comunale.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Per il Municipio di Avegno Gordevio

Il Sindaco

Ivo Lanzi

Il Segretario

Waldo Patocchi